



Edizione di lunedì 16 maggio 2016

AGEVOLAZIONI

[Documentazione integrativa per il patent box delle PMI](#)

di Davide David

DICHIARAZIONI

[Mensa scolastica detraibile con certificazione del pagamento](#)

di Fabio Garrini

IVA

[Non imponibilità IVA dei servizi di trasporto di beni in importazione](#)

di Marco Peirolo

IMPOSTE SUL REDDITO

[Determinazione del bonus Irpef in dichiarazione](#)

di Sandro Cerato

ENTI NON COMMERCIALI

[L'importanza dei libri "sociali"](#)

di Guido Martinelli, Marta Saccaro

BACHECA

[Casi operativi di IVA con l'estero](#)

di Euroconference Centro Studi Tributari

AGEVOLAZIONI

Documentazione integrativa per il patent box delle PMI

di Davide David

I soggetti che hanno esercitato l'opzione per il *patent box* per il 2015 relativamente all'utilizzo diretto dei beni immateriali agevolati (di seguito anche "beni" o "beni agevolati") devono ora presentare la relativa **documentazione integrativa**.

Si riepilogano, per pro memoria, i termini e le modalità di presentazione, con specifico riferimento alle piccole e medie imprese (di seguito anche PMI).

Si ricorda che, a norma dell'articolo 1, comma 39, della legge n. 190/2014, in caso di utilizzo diretto dei beni il relativo contributo economico (parzialmente detassabile) va determinato sulla base di un **accordo preventivo** con l'Amministrazione finanziaria (da attivare e gestire tramite una apposita procedura di *ruling*).

In base a quanto statuito dal decreto del 30/07/2015 e dai provvedimenti del 10/11/2015 e del 1/12/2015, per il 2015 (per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare) **l'opzione per il patent box doveva essere esercitata entro il 31/12/2015** (utilizzando l'apposito modello da trasmettere telematicamente) ed aveva efficacia, in caso di utilizzo diretto dei beni, a condizione che venisse presentata l'istanza di *ruling*.

L'istanza di ruling doveva essere inoltrata, entro il 31/12/2015, all'Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell'Agenzia delle entrate, Direzione Centrale Accertamento, Settore Internazionale (alternativamente ed indifferentemente alla sede di Roma o di Milano) a mezzo raccomandata A.R. ovvero consegnandola direttamente all'Ufficio.

Per quanto statuito dall'articolo 3 del provvedimento del 1/12/2015, l'istanza di *ruling* presentata dalle micro, dalle piccole e dalle medie imprese (PMI), come definite dall'articolo 1 del provvedimento, **deve essere ora corredata dalla documentazione atta a:**

- **individuare analiticamente i beni immateriali** dal cui utilizzo diretto deriva la produzione della quota di reddito agevolabile;
- **indicare dettagliatamente il vincolo di complementarietà**, qualora esistente, tra i beni agevolati utilizzati congiuntamente, come un unico bene immateriale, ai fini dell'agevolazione nell'ambito della realizzazione di un prodotto o processo (da ricordare, in proposito, che con la legge di stabilità 2016 è stato chiarito che il vincolo di complementarietà può riguardare anche beni di tipologia diversa utilizzati congiuntamente, ciò a valere anche per il 2015, come precisato dalla circolare n. 11/E/2016);

- fornire la chiara descrizione dell'attività di ricerca e sviluppo svolta e del diretto collegamento della stessa con lo sviluppo, il mantenimento, nonché l'accrescimento di valore dei beni agevolati.

Le PMI **non sono invece obbligate**, contrariamente alle grandi imprese, a rappresentare i metodi e i criteri di calcolo del contributo economico dei beni agevolati nonché le ragioni per le quali tali metodi e criteri sono stati selezionati.

Laddove non rappresentati, i predetti metodi e criteri verranno definiti in contraddittorio con l'ufficio nel corso della successiva procedura di accordo preventivo.

Per quanto stabilito, a regime, dall'articolo 6 del decreto del 1/12/2015, la documentazione di cui sopra può essere presentata o integrata entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza di *ruling*, unitamente a memorie integrative atte a illustrare e integrare l'istanza.

In deroga a tale statuizione e in via transitoria, con provvedimento del 23/03/2016, il suddetto termine è stato fissato in 150 giorni (in luogo dei 120) dalla presentazione dell'istanza di *ruling*, limitatamente alle istanze presentate nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del provvedimento del 1/12/2015 (pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il giorno 1/12/15) e il 31/03/2016.

Così se, ad esempio, l'istanza è stata presentata il 22 dicembre 2015, la documentazione integrativa dovrà essere presentata entro il 20 maggio 2016.

Per errore, nella prima versione della circolare n. 11/E/2016, il maggior termine era stato indicato in 180 giorni. L'Agenzia delle entrate ha poi sostituito la circolare riportando il termine corretto (di 150 giorni) e dandone notizia con comunicato stampa del 22/04/2016.

La documentazione e le memorie integrative vanno inoltrate all'ufficio a mezzo raccomandata A.R. ovvero con consegna diretta.

Con provvedimento del 6/05/2016, sono state distribuite le competenze per la gestione delle istanze di *ruling* e della relativa documentazione a corredo.

Per effetto di tale provvedimento, indipendentemente dall'ufficio al quale è stata inviata l'istanza di *ruling*, **la documentazione integrativa (se presentata dopo il 6/05/2016) va inviata alle Direzioni Regionali ed alle Direzioni Provinciali di Trento e di Bolzano, nell'ambito territoriale delle quali i soggetti interessati avevano il domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza di *ruling*.**

Si tenga comunque presente che i **soggetti con volume d'affari pari o superiore a euro 300.000.000,00** (quale indicato nell'ultima dichiarazione presentata prima dell'invio dell'istanza di *ruling*) devono presentare la dichiarazione integrativa all'Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell'Agenzia delle entrate, Direzione Centrale

Accertamento, Settore Internazionale.

L'articolo 2 del provvedimento del 1/12/2015 richiede, inoltre, la **produzione su supporto elettronico della copia dell'istanza e della documentazione a corredo** (da produrre insieme alla documentazione integrativa cartacea, come da comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate del 22/12/2015).

Da evidenziare che, come precisato dalla circolare n. 11/E/2016, la mancata presentazione dell'istanza di *ruling* entro il 31/12/2015 o la mancata presentazione della documentazione integrativa nel termine statuito determina la **mancata efficacia dell'opzione**, senza alcuna conseguenza per il contribuente (con, quindi, la possibilità di optare *ex novo* negli esercizi successivi per un quinquennio decorrente dalla nuova opzione).

Per quanto riguarda la documentazione integrativa, occorre anche considerare quanto indicato nella circolare n. 11/E/2016 a proposito della **documentazione probatoria** da trasmettere all'Agenzia delle entrate in relazione ai requisiti dei beni agevolati.

Anche se la circolare non precisa quando tale documentazione deve essere trasmessa, **è da ritenere che la stessa debba far parte della documentazione integrativa da inviare nei 150 giorni**.

In particolare, si segnala la necessità di produrre:

- **per il software**, una dichiarazione sostitutiva (*ex DPR 445/2000*) attestante la titolarità dei diritti esclusivi su di esso (specificando il negozio da cui deriva l'acquisto se a titolo derivativo), nonché la sussistenza di requisiti di tutela, originalità e creatività tali da poterlo identificare come opera dell'ingegno, con anche la descrizione del programma per elaboratore a cui può essere allegata copia del programma su supporto ottico non modificabile;
- **per i brevetti**, la ricevuta del deposito della domanda (per quelli "in corso di concessione") e l'attestato di avvenuta concessione (per quelli concessi), nonché i riferimenti delle eventuali banche dati da cui è possibile desumere le predette informazioni o estrarre i relativi documenti;
- **per i marchi**, la ricevuta del deposito della domanda (per quelli "in corso di registrazione") e l'attestato di primo deposito ovvero l'ultimo attestato di rinnovo (per quelli registrati), nonché i riferimenti delle eventuali banche dati da cui è possibile desumere le predette informazioni o estrarre i relativi documenti;
- **per i disegni e modelli da registrare o registrati**, la ricevuta del deposito della domanda (per quelli "in corso di registrazione") e l'attestato di registrazione (per quelli registrati), nonché i riferimenti delle eventuali banche dati da cui è possibile desumere le predette informazioni o estrarre i relativi documenti;
- **per i disegni e modelli comunitari "con requisiti di registrabilità"**, una dichiarazione sostitutiva (*ex DPR 445/2000*) attestante la titolarità dei diritti esclusivi su di essi (specificando il negozio da cui deriva l'acquisto se a titolo derivativo), la sussistenza

dei rispettivi requisiti di tutela e la data e l'evento in cui sono stati divulgati al pubblico per la prima volta nella Comunità;

- **per i disegni industriali** che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico, una dichiarazione sostitutiva (ex DPR 445/2000) attestante la titolarità dei diritti esclusivi su di essi, (specificando il negozio da cui deriva l'acquisto se a titolo derivativo), la sussistenza dei rispettivi requisiti di tutela e il nome dell'autore nonché, se non è vivente, la data della sua morte;
- **per le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali** giuridicamente tutelabili, una dichiarazione sostitutiva (ex DPR 445/2000) attestante la loro legittima detenzione (specificando il negozio da cui deriva l'acquisto se a titolo derivativo) e la sussistenza dei requisiti di tutela.

Con riferimento a tale ultima categoria (informazioni ed esperienze), la circolare precisa che la dichiarazione sostitutiva deve contenere anche:

- **la descrizione delle informazioni o esperienze** in modo sufficiente per la loro individuazione e il riferimento alle eventuali relative fonti documentali (interne ed esterne all'azienda) utili a tale individuazione;
- **l'attestazione** che le informazioni o esperienze non sono nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti (indicando la materia) ed agli operatori del settore (indicando il settore), con l'indicazione delle ragioni giustificative di tale conclusione;
- **l'attestazione** che il possesso di tali informazioni o esperienze in regime di segreto presenta valore economico, con l'indicazione delle ragioni giustificative di tale affermazione;
- **l'attestazione** dell'adozione di misure concretamente idonee a garantire l'effettiva riservatezza delle informazioni, con la descrizione delle misure di secretazione adottate e la giustificazione della relativa adeguatezza in relazione alle circostanze.

In generale, la circolare n. 11/E/2016 avverte, inoltre, che la documentazione integrativa deve permettere di ricostruire in modo dettagliato il reddito agevolabile.

È altresì segnalato che, in questa fase, non deve essere presentata alcuna documentazione ai fini della determinazione del *nexus ratio*.

DICHIARAZIONI

Mensa scolastica detraibile con certificazione del pagamento

di Fabio Garrini

Tra la diverse fattispecie di **oneri detraibili**, l'ipotesi che per l'anno 2015 ha subito l'evoluzione più marcata è certamente quella relativa alle **spese di istruzione**. All'interno della **circolare n. 3/E**, pubblicata lo scorso 2 marzo 2016, sono state rese le prime indicazioni riguardanti tali spese e le novità introdotte, (al riguardo si veda “[Le novità sulla detrazione Irpef per le spese di istruzione](#)”); più recentemente l'Agenzia è intervenuta con la **circolare n. 18/E del 6 maggio 2016**, chiarendo, in particolare, le modalità di fruizione della detrazione in relazione al **costo sostenuto per il servizio mensa scolastica**, fornendo le indicazioni circa la **documentazione** comprovante la spesa, al fine di giustificarne l'indicazione nel **quadro RP** del modello UNICO (ovvero **quadro E** del modello 730) tra gli oneri che offrono il diritto alla **detrazione del 19%**.

Preliminarmente, si ricorda che le spese scolastiche, nell'ambito degli oneri detraibili di cui all'articolo 15 TUIR, possono essere suddivise in 3 diverse tipologie:

- spese per la frequenza di corsi di **istruzione universitaria** presso università statali e non statali, previste dalla lettera e), in relazione alle quali è stato recentemente pubblicato il decreto del MIUR n. 288 del 29 aprile 2016 che fissa i limiti per la detrazione delle spese di frequenza delle università private;
- spese per la frequenza di **scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado**, di cui alla successiva lettera e-bis, con limite massimo di spesa rilevante fissata ad € 400;
- infine, le **erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici**, ammesse in detrazione ai sensi della successiva lettera i-octies), senza limite di importo.

La mensa scolastica

Tra le spese detraibili di cui alla lettera e-bis, accanto alle spese di iscrizione e frequenza ai citati istituti, rientra anche quanto pagato per il **servizio mensa scolastica**: si tratta di una posizione introdotta dall'Agenzia con la circolare n. 3/E/2016 e confermata dalla circolare n. 18/E/2016.

In questo secondo documento è contenuto, però, il chiarimento più interessante sul tema, riguardante il **supporto documentale probatorio** per beneficiare della detrazione d'imposta. Tale detrazione è ammessa sia quando il servizio viene erogato dalla **stessa scuola**, così come nel caso in cui il servizio fosse erogato per il tramite del **Comune o di altri soggetti terzi**

rispetto alla scuola. Non è necessario, si legge nel documento di prassi, che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto essendo istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Ai fini della detrazione, la spesa può essere documentata:

- mediante la **ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario** intestata al soggetto destinatario del pagamento, sia esso la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio. Tale documento deve riportare nella causale l'indicazione del **servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell'alunno.**
- Se per l'erogazione del servizio è previsto il **pagamento in contanti o con altre modalità** (ad esempio, bancomat) o l'acquisto di **buoni mensa** in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante **attestazione**. Tale attestazione può essere rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola e certifica l'ammontare delle spese sostenute nell'anno e i dati dell'alunno o studente.

Posto che tali indicazioni sono arrivare solo pochi giorni fa, non è raro il caso per cui i contribuenti siano in possesso – per il 2015 – di documenti che non presentano tutte le richieste indicazioni. Sul punto, l'Agenzia ammette che *“per l'anno d'imposta 2015, se la documentazione risulta incompleta, non essendo state fornite istruzioni in proposito, i dati mancanti relativi all'alunno o alla scuola possono essere annotati dal contribuente sul documento di spesa.”*

Nella circolare n. 18/E/2016 viene anche ricordata quale sia la corretta modalità imputazione della detrazione quando la **spesa sia stata sostenuta dai genitori** (che ovviamente è la situazione più frequente per questa fattispecie di spesa):

- la detrazione **spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa;**
- nel caso in cui il documento sia intestato al figlio, la detrazione spetta ad **entrambi i genitori** nella misura del 50 per cento ciascuno.
- nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da uno solo dei genitori o da entrambi in percentuali diverse dal 50 per cento, nel documento comprovante la spesa deve essere annotata la **percentuale di ripartizione della spesa**

IVA

Non imponibilità IVA dei servizi di trasporto di beni in importazione

di Marco Peirolo

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23034 dell'11 novembre 2015, ha affermato che la non imponibilità, per i servizi connessi agli scambi internazionali di beni di cui all'art. 9, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972, con specifico riguardo ai "**trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma dell'art. 69, comma 1**", si giustifica perché la prestazione corrispondente alla tratta nazionale – che, in ragione del principio di territorialità, costituirebbe un'operazione imponibile – è stata **già oggetto di tassazione in dogana**, siccome le spese di inoltro fino al luogo di destinazione (all'interno del territorio della UE) concorrono a formare la base imponibile ai fini della dichiarazione di valore che l'importatore è tenuto a rendere all'atto dello sdoganamento dei beni importati.

La previsione di non imponibilità di tali corrispettivi è, quindi, diretta a scongiurare che la medesima prestazione sia tassata due volte, dapprima in sede doganale e poi in sede di effettuazione del trasporto, allorché l'imposta diviene esigibile.

Come specificato dai giudici di legittimità, è **onere del vettore dimostrare** che la relativa prestazione, avendo formato oggetto di dichiarazione doganale, è già stata sottoposta a tassazione; se è vero, infatti, che la non imponibilità intende evitare il rischio di una doppia imposizione, la stessa non può finire per legittimare l'indebita sottrazione di materia imponibile. In tale contesto assume, pertanto, rilevanza se il trasporto sia stato convenuto:

- “**franco confine**”, nel qual caso le spese relative, da dichiarare in sede doganale, corrisponderanno solo al costo del trasporto dal luogo di partenza fino all'ingresso nel territorio dello Stato, mentre il successivo trasporto dal confine alla destinazione finale costituisce un'operazione imponibile, ovvero
- “**franco destinazione**”, comprensivo cioè anche del servizio corrispondente alla tratta territoriale, nel qual caso le spese relative, da dichiarare ai fini doganali, sono quelle occorrenti per l'inoltro dei beni fino al luogo di destinazione finale.

In conclusione, **solo le importazioni “franco destino” legittimano la non imponibilità delle prestazioni di trasporto**, in quanto le relative spese rilevano ai fini della determinazione dell'imposta da assolvere in dogana.

Il rischio della doppia imposizione non si pone per le importazioni “franco destino” che siano, però, soggette a **franchigia doganale** siccome di valore trascurabile (cd. “**piccole spedizioni**”, di

valore inferiore a 22 euro, ex art. 5 del D.M. n. 489/1997), ovvero perché oggetto di “**piccole spedizioni prive di carattere commerciale**”, ex art. 7 del D.M. n. 489/1997.

Il dubbio è stato risolto dalla L. n. 115/2015 (legge europea 2014), il cui art. 12, entrato in vigore il 18 agosto 2015, ha modificato l’art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, aggiungendo il n. 4-bis), che considera non imponibili “*i servizi accessori relativi alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile di cui alle direttive 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, e 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, sempreché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell’articolo 69 del presente decreto e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all’imposta*”.

La previsione in esame, sollecitata dalla Commissione europea a seguito della procedura di infrazione n. 2012/2088 avviata nei confronti dello Stato italiano, mette quindi in luce che la non imponibilità dei servizi di trasporto dei beni importati in franchia doganale opera **a prescindere dal concreto ed effettivo assoggettamento ad imposta in dogana** dei beni stessi.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 9150 del 6 maggio 2016, ha ritenuto che resti da chiarire se la normativa nazionale vigente **prima della modifica intervenuta nel 2015** sia compatibilità con l’art. 144 della Direttiva n. 2006/112/CE, in base al quale “*gli Stati membri esentano le prestazioni di servizi connesse con l’importazione di beni e il cui valore è compreso nella base imponibile, conformemente all’art. 86, paragrafo 1, lett. b*”, il quale a sua volta dispone che “*devono essere compresi nella base imponibile, ove non vi siano già compresi*”, tra l’altro, “*le spese accessorie quali le spese di (...) trasporto (...) che sopravvengono fino al primo luogo di destinazione dei beni nel territorio dello Stato membro d’importazione*”.

In altri termini, occorre verificare la compatibilità con l’ordinamento comunitario del combinato disposto delle norme interne di cui agli artt. 9, comma 1, n. 2), e 69, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, laddove essi – ai fini della non imponibilità dei corrispettivi per i servizi di trasporto connessi agli scambi internazionali – pongono una **condizione ulteriore**, rispetto agli artt. 144 e 86 della Direttiva n. 2006/112/CE, pretendendo non solo che le spese di inoltro fino al luogo di destinazione siano incluse nella base imponibile dell’IVA all’importazione, ma anche che le stesse siano in concreto assoggettate ad imposta, perciò escludendo la non imponibilità – **nonostante la loro accessorietà** – in tutti i casi in cui si tratti di importazioni di beni a loro volta non imponibili, come appunto per i beni di valore trascurabile e per quelli privi di carattere commerciale.

IMPOSTE SUL REDDITO

Determinazione del bonus Irpef in dichiarazione

di Sandro Cerato

Nell'eventualità in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione denominata "**bonus Irpef**", prevista per i **lavoratori dipendenti** ovvero per i **ricercatori e i docenti**, il contribuente, in presenza dei requisiti di Legge, ne può fruire direttamente nella **dichiarazione dei redditi**.

Tale agevolazione, prevista dal maxiemendamento al D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, dispone l'**erogazione di un bonus fiscale in misura fissa pari a 80 euro al mese** per tutti i lavoratori dipendenti ed assimilati con reddito lordo complessivo tra 8.174 e 24.000 euro. Il credito decresce fino a zero per i lavoratori con reddito compreso tra 24.000 e 26.000 euro. I contribuenti beneficiari sono coloro che posseggono un reddito complessivo formato da:

- **redditi di lavoro dipendente** di cui all'articolo 49, primo comma, del Tuir;
- **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** di cui all'articolo 50, primo comma, del Tuir; in particolare:
 - compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
 - indennità e compensi percepiti dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
 - somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
 - redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
 - remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
 - prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate (lett. h-bis);
 - compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

I contribuenti titolari dei redditi in precedenza indicati devono altresì avere un'**imposta linda**, determinata su detti redditi, di **ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti** in base all'articolo 13, comma 1, del Tuir.

Si evidenzia, inoltre, che il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Dall'**anno d'imposta 2015**, concorrono alla formazione del reddito complessivo, da considerare ai fini del riconoscimento del *bonus Irpef*, le parti di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per i **ricercatori e docenti universitari** (D.L. 29 novembre 2008 n. 185) e per i **lavoratori rientrati in Italia** (L. 30 dicembre 2010 n. 238).

Al fine della fruizione dell'agevolazione non riconosciuta dal datore di lavoro, il contribuente deve indicare nella casella denominata "**Casi particolari**", presente sia nella **sezione I del quadro C del modello 730/2016** che nella **sezione I del quadro RC del modello Unico PF 2016**, uno dei codici seguenti:

- il **codice "1"**, se fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **lavoratori dipendenti**;
- il **codice "2"**, se fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **docenti e ricercatori**.

Inoltre il contribuente deve compilare le **colonne 3 e 4 del rigo C14 del modello 730/2016**, ovvero il **rgo RC14 del modello Unico PF 2016**. In particolare, nella **colonna 3** deve indicare:

- il **codice "1"**, se nella casella "Casi particolari" ha indicato il codice "2";
- il **codice "2"**, se nella caselle "Casi particolari" ha indicato il codice "1".

Infine, nella colonna 4 deve riportare la parte di reddito esente corrispondente all'importo indicato nella **annotazioni alla Certificazione Unica 2016** con il **codice "BC"**, per somme percepite dai docenti e dai ricercatori, ovvero con il **codice "BM"**, per somme percepite dai lavoratori.

In assenza di tali informazioni, come previsto dall'Amministrazione finanziaria nella **circolare n. 18/E/2016**, nella colonna 4 deve essere indicato "*l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare indicato nel punto 1 della Certificazione Unica 2016 e quello indicato nel quadro C o RC del modello di dichiarazione*".

ENTI NON COMMERCIALI

L'importanza dei libri "sociali"

di Guido Martinelli, Marta Saccaro

In questi giorni in cui gli enti non commerciali, con periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre, stanno "celebrando" le **assemblee per l'approvazione del bilancio**, ci fa piacere evidenziare un aspetto che molti tendono a sottovalutare. Si tratta della gestione ordinata dei libri "sociali" che comporta, tra l'altro, l'onere di **trascrivere il verbale** di approvazione del bilancio annuale nel libro dei verbali delle assemblee. Solo in questo modo l'ente è in grado di dimostrare che la riunione si è **validamente tenuta**, quanti erano i partecipanti e quali le delibere assunte (in particolare anche in merito al risultato della gestione). In allegato al verbale è poi opportuno trascrivere il **bilancio** e, se ci sono state raccolte di fondi, anche i **singoli rendiconti di ogni raccolta**. Se in assemblea sono stati nominati **nuovi amministratori** dell'ente (o confermati gli uscenti) anche questa delibera deve risultare trascritta nel libro.

Negli enti di tipo associativo è poi necessario identificare con estrema precisione chi sono i soggetti che, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, sono a tutti gli effetti **associati al sodalizio**. L'attività svolta dalle associazioni nei confronti dei propri soci consente infatti rilevanti agevolazioni fiscali. Per garantire una migliore trasparenza dell'attività, l'elenco dei soci deve annualmente essere riportato sul **libro dei soci**, sul quale si consiglia di annotare anche **l'importo** della quota associativa pagata. Questo importo troverà corrispondenza nella contabilità istituzionale dell'associazione: il totale delle somme incassate a titolo di quota associativa va infatti riportato nel bilancio annuale, come entrata tipica dell'attività istituzionale.

È molto importante riscontrare che i soci indicati nel libro soci siano **effettivi** e che risultino invece depennati dall'elenco i soci receduti a diverso titolo dal sodalizio.

Le deliberazioni assunte dall'organo amministrativo dell'associazione devono essere riportate nel relativo libro. In particolare, nel **libro dei verbali del Consiglio Direttivo** deve essere annotato il verbale della riunione di insediamento del Consiglio stesso. Se lo statuto dell'associazione prevede che il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo, il verbale della seduta di insediamento deve indicare i soggetti che hanno assunto le **specifiche qualifiche** e tutti coloro che hanno il potere di rappresentare l'ente in generale o per il compimento di specifici atti.

L'attribuzione di un **potere di rappresentanza** ad un componente del Consiglio Direttivo deve essere opportunamente documentata attraverso uno specifico verbale: solo in questo modo si può infatti dimostrare che chi ha agito per conto dell'ente era stato **debitamente autorizzato**.

Non bisogna poi dimenticare di riportare nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo l'esito delle riunioni che hanno deliberato in merito **all'accettazione dei nuovi soci**: questo obbligo sussiste quando lo statuto dell'associazione prevede che per essere ammessi al sodalizio è necessario presentare un'apposita **domanda** in relazione alla quale delibera il Consiglio Direttivo. Al fine di evitare contestazioni in merito alla regolarità della procedura seguita per l'ammissione alla qualifica di socio, e per dimostrare che chi ha versato la quota associativa era stato previamente autorizzato a ciò, è necessario, appunto, che le delibere di accoglimento o di revoca delle domande di associazione (oltre ad essere state effettivamente assunte) siano riportate nel citato libro.

Dal libro dei verbali del Consiglio Direttivo deve, inoltre, risultare la delibera che definisce periodicamente i criteri ed i limiti dei **rimborsi spese** da corrispondere a chi agisce per conto dell'ente. Solo in questo modo si possono infatti confutare eventuali accuse di corresponsione di compensi "non regolari".

Ancora, nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo devono essere riportate le risultanze della seduta durante la quale è stato redatto il **bilancio consuntivo** (ed eventualmente preventivo) che verrà successivamente presentato all'assemblea (e la fissazione della relativa convocazione).

Per concludere, se è vero, da un lato, che non esiste un obbligo giuridico di predisposizione di questi documenti, è però altrettanto vero che i libri sociali rappresentano la **memoria storica** dell'attività dell'ente sia verso i soci che verso i terzi e sono indispensabili, sia per dare atto degli avvenimenti che si sono via via succeduti nella vita del soggetto, sia per stabilire le diverse responsabilità, **particolarmente nel caso in cui la rappresentanza dell'ente venga attribuita, di volta in volta, a seconda del risultato delle elezioni, a soggetti diversi**. In questo caso è buona prassi che il Presidente uscente provveda a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente e che queste consegne risultino da un apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

BACHECA

Casi operativi di IVA con l'estero

di Euroconference Centro Studi Tributari

La giornata si pone l'obiettivo di aprire un confronto in aula su alcune tematiche IVA nei rapporti con l'estero che rappresentano fattispecie complesse per gli operatori. Partendo dai principi generali, si analizzeranno specifiche casistiche offerte dalla esperienza pratica, dalla prassi e dalla giurisprudenza, al fine di individuare soluzioni condivise. Per le vicende per le quali manca una soluzione certa e definitiva, si cercherà di individuare la soluzione con il minor rischio fiscale. Il taglio del percorso è estremamente operativo.

PROGRAMMA

Beni da installare/montare, stampi ed e-commerce

Forniture di beni con installazione e montaggio in altro Paese UE o extra-UE

Stampi di produzione di beni oggetto di cessione intracomunitaria o all'esportazione

Vendite a distanza (e-commerce indiretto)

Acquisti e vendite con effetti differiti

Consignment stock e Call-off stock nei rapporti intra-UE ed extra-UE

Gestione della merce all'estero tramite depositi propri ed esportazioni differite

Tentata vendita, fiere mercato e conto visione

Vendite a catena, anche con lavorazione

Triangolazioni e quadrangolazioni

Regime sospensivo per beni in conto lavoro, luogo impositivo e identificazione per cessione

dei beni lavorati

Vendite in drop-shipping

SEDI E DATE

Bologna – Hotel NH De La Gare – 24/06/2016

Milano – Hotel Michelangelo – 22/06/2016

CORPO DOCENTE

Marco Peirolo – Dottore Commercialista